

REGOLAMENTO

ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

APPROVATO IN DATA 28 MAGGIO 2011
DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA

BANCA VERSILIA
LUNIGIANA E GARFAGNANA



Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana

BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Società Cooperativa con sede legale in Pietrasanta (LU) – Via Mazzini n. 80
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4489.10 (Cod. ABI 08726)
all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A166987
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca
Codice Fiscale e Partita IVA 00174600460
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

INDICE:

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Ambito di applicazione	1
---------------	------------------------	---

CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Art. 2	Contenuto dell'avviso di convocazione	1
Art. 3	Luogo e tempo dell'adunanza	1
Art. 4	Pubblicità dell'avviso di convocazione	2

CAPO III -RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Art. 5	Deleghe di voto	2
---------------	-----------------	---

CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 6	Legittimazione all'intervento in assemblea	3
Art. 7	Verifica degli intervenuti	3
Art. 8	Presidente dell'assemblea	3
Art. 9	Verifica del quorum costitutivo	4
Art. 10	Apertura dei lavori	4

CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Art. 11	Illustrazione delle materie da trattare	5
Art. 12	Discussione	5

CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI

(SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI)

Art. 13	Operazioni preparatorie	6
Art. 14	Organizzazione della votazione	6

(SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI)

Art. 15	Diritto di candidarsi	6
Art. 16	Commissione elettorale	7
Art. 17	Presentazione delle candidature	8
Art. 18	Pubblicazione dei nominativi dei candidati	9
Art. 19	Requisiti per candidarsi come amministratore	10
Art. 20	Modalità di votazione	10

CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 21	Scrutinio	11
Art. 22	Proclamazione	11

CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Art. 23	Chiusura dei lavori	11
Art. 24	Pubblicità dei lavori	12

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25	Modificazioni del regolamento	12
Art. 26	Pubblicità del regolamento	12

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE della BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II

CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. L'avviso di convocazione deve far menzione dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno depositati presso la Sede centrale della Banca a disposizione dei soci.

Articolo 3

(Luogo e tempo dell'adunanza)

L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, in territorio italiano scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4

(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione può essere trasmesso in tempo utile – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve altresì essere affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5

(Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione e/o i dipendenti della Società.
2. L'autenticazione della firma da parte dei soggetti autorizzati è effettuata fino a 24 ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'assemblea. Da tale momento e fino all'inizio delle votazioni è autorizzato ad autenticare le deleghe di voto solo il Direttore Generale, oltre al Presidente della Società e un notaio, come previsto dal terzo comma dell'art. 25 dello statuto.
3. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i dipendenti della Società espressamente autorizzati ad autenticare le deleghe, saranno dotati di un quantitativo di moduli di delega, numerati progressivamente in modo univoco, vidimati e siglati dall'Ufficio Soci.

Il socio che intende rilasciare la delega tramite uno dei soggetti indicati al capoverso precedente, dovrà compilare di proprio pugno e sottoscrivere il modulo in presenza di questi, indicando le proprie generalità, quelle del socio delegato, data, luogo e ora della firma.

Non è permesso il rilascio di deleghe prive anche di uno solo degli elementi suddetti.

La regolare gestione dei moduli di delega sarà verificata dal Collegio Sindacale per quelli assegnati al Presidente ed eventualmente ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Vicedirettore, e dall'Ufficio Ispettorato per i moduli assegnati agli altri dipendenti autorizzati.

CAPO IV

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

(Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i sindaci della Società, un rappresentante della Federazione Nazionale (FederCASSE) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce. All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7

(Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, per ciascun socio la presenza e il numero di voti esercitabili.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8

(Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9

(Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10

(Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge ai sensi di statuto, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di

convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V

DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11

(Illustrazione delle materie da trattare)

Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12

(Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire in genere una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI

VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

(Operazioni preparatorie)

Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14

(Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci proponano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario o agli scrutatori durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15

(Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16

(Commissione elettorale)

1. E' istituita una Commissione Elettorale con il compito di procedere alla formazione delle liste dei candidati. I criteri di nomina dei membri della Commissione Elettorale devono rispettare i criteri della territorialità e della rappresentatività delle varie categorie economiche. Per far parte della Commissione Elettorale si richiede l'iscrizione in qualità di socio da almeno 3 anni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Commissione Elettorale, con funzioni di coordinamento e di controllo sullo svolgimento dei lavori della Commissione stessa, e propone gli altri 4 componenti, che vengono nominati a maggioranza dei votanti e per alzata di mano dall'assemblea Ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al secondo esercizio di carica degli Organi Sociali da rinnovare. Non possono far parte della Commissione Elettorale: gli amministratori, i sindaci, i probiviri ed i dipendenti della Banca, né coloro che sono a questa legati da rapporti continuativi di consulenza o di prestazione di opera retribuita.

La Commissione Elettorale si insedia entro il mese di settembre successivo alla sua nomina su convocazione del suo Presidente. Tutte le riunioni si svolgeranno presso la sede legale della Banca, in apposito locale messo a disposizione a tale scopo.

La Commissione Elettorale nello svolgimento dei suoi lavori, potrà avvalersi dell'assistenza del personale della Banca.

Dei lavori svolti verrà redatto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e conservato dal Presidente fino alla presentazione delle liste con la consegna delle quali verrà affidato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La commissione elettorale procederà alla formazione delle liste dei candidati, una per ogni organo sociale da rinnovare, adottando i seguenti criteri:

- Consiglio di Amministrazione: il numero dei candidati dovrà essere pari al doppio del numero degli amministratori da eleggere per ciascuna zona di cui all'art. 28 dello Statuto Sociale, come in appresso specificato:

- a) per la zona della Versilia, n. 14 candidati;
- b) per la zona della Lunigiana e Val di Vara, n. 4 candidati;
- c) per la zona della Garfagnana e Valle del Serchio, n. 4 candidati.

Nella selezione dei candidati la Commissione Elettorale dovrà avere riguardo alla necessità di realizzare la maggior rappresentatività degli stessi in ordine alla organizzazione territoriale della Banca ed alle attività economiche con le quali la stessa opera.

- Collegio Sindacale:

il numero dei candidati non potrà essere inferiore al numero dei sindaci da eleggere né superiore al doppio degli stessi; tale regola dovrà essere applicata per ogni tipo di funzione, come in appresso specificato:

- Presidente del Collegio: da un numero minimo di uno ad un numero massimo di due candidati;
 - Sindaci Effettivi: da un numero minimo di due ad un numero massimo di quattro candidati;
 - Sindaci Supplenti: da un numero minimo di due ad un numero massimo di quattro candidati;
- Collegio dei Proviviri: si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti scelti fra non soci; per altro uno degli effettivi, con la funzione di Presidente del Collegio, è designato dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. Pertanto la Commissione Elettorale provvederà ad indicare nella relativa lista i restanti quattro candidati, con la precisazione che risulteranno eletti a membri effettivi ed a membri supplenti quelli che nell'ordine avranno conseguito il maggior numero dei voti.
3. I membri della commissione elettorale, anche se dimissionari, non possono candidarsi ad alcuna carica sociale.

Articolo 17

(Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura, trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 15 Marzo dell'anno in cui si svolge l'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Qualsiasi candidatura deve essere accompagnata da un breve curriculum su modello predisposto dalla Banca e contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19;
 - e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.
3. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
 4. Prima della selezione dei candidati la Commissione Elettorale è tenuta ad interpellare gli amministratori ed i sindaci uscenti sulla loro volontà di confermare la loro candidatura; se tale candidatura risulta confermata gli stessi dovranno essere indicati nelle relative liste (per quanto riguarda i candidati al consiglio di amministrazione, divisi per zone di cui all'art. 16 del presente regolamento) in ordine alfabetico assieme agli altri candidati selezionati dalla Commissione Elettorale, con indicazione a fianco "Consigliere/Sindaco uscente". In caso di omonimia si aggiunge la data di nascita.
La seconda parte delle liste dovrà prevedere un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere: in calce alla scheda dovrà essere riportata la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».
 5. Il secondo comma del presente articolo si applica in ogni caso di elezione di cariche sociali.
 6. E' auspicabile che nelle liste vi sia una presenza femminile.

Articolo 18

(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. Le liste come sopra formate, munite delle sottoscrizioni dei candidati per accettazione, dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione entro il 31 Marzo dell'anno in cui si svolge l'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali: tale assemblea deve essere indetta in prima convocazione non prima del 20 Aprile dello stesso anno. Insieme alle liste la Commissione Elettorale presenterà anche una propria relazione sui lavori svolti che verrà letta in Assemblea dal Presidente della Commissione stessa.
2. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e possibilmente pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti su modello predisposto dalla Banca. In calce alle liste saranno indicate le modalità per le votazioni da riportare sulle schede di voto.
3. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 19

(Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Possono essere inseriti nella lista dei candidati alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno un anno ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 9 crediti formativi.
Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.
3. In caso di candidatura di un amministratore uscente eletto in corso di mandato in sostituzione di altro amministratore ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il numero dei crediti formativi da conseguire ai sensi del comma precedente deve essere proporzionale al periodo intercorrente fra la data di nomina e la data di scadenza del mandato, non conteggiandosi i periodi inferiori a quattro mesi.

Articolo 20

(Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali.
2. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai voti esercitabili a lui attribuiti ai sensi del secondo comma dell'art. 7.
3. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidates entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 17 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.
4. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
5. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante: ogni questione in merito viene decisa insindacabilmente dagli scrutatori, a maggioranza.

CAPO VII

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 21

(Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea. Gli scrutatori possono avvalersi di personale tecnico e/o della Banca di loro fiducia.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con schede elettorali, si computano le schede depositate nelle urne e poi si scrutinano le singole schede.
5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 22

(Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti e a parità di voti i più anziani di età.

CAPO VIII

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 23

(Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, a votazione terminata e scrutinio rinviato, il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne.

Articolo 24

(Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

(Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. I soci, pari ad almeno il 3 (tre) per cento della compagine sociale, possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Articolo 26

(Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.



**Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana**